

Relazione speciale

Obiettivi dell'UE in materia di energia e di clima

Gli obiettivi per il 2020 sono stati raggiunti, ma scarsi segnali indicano che le azioni intraprese per conseguire gli obiettivi per il 2030 saranno sufficienti



CORTE
DEI CONTI
EUROPEA

Indice

	Paragrafo
Sintesi	I - X
Introduzione	01 - 14
Obiettivi dell'UE in materia di energia e di clima	01 - 02
Principali politiche per raggiungere gli obiettivi in materia di energia e di clima	03 - 07
Principali responsabilità	08 - 10
Dotazione di bilancio per conseguire gli obiettivi in materia di energia e di clima	11 - 14
Estensione e approccio dell'audit	15 - 18
Osservazioni	19 - 85
L'UE ha raggiunto gli obiettivi per il 2020, ma non solo grazie all'azione per il clima	19 - 46
La Commissione non ha valutato in che misura la pandemia di COVID-19 abbia contribuito al raggiungimento degli obiettivi per il 2020	21 - 26
La Commissione non ha valutato in che misura le fluttuazioni inattese del PIL hanno inciso sul raggiungimento degli obiettivi UE per il 2020 da parte degli Stati membri	27 - 35
Vi è scarsa trasparenza sul modo in cui le flessibilità hanno consentito agli Stati membri di conseguire gli obiettivi in maniera efficiente sotto il profilo dei costi	36 - 46
L'UE si posiziona bene a livello internazionale in termini di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, ma non si tiene conto di tutte le emissioni	47 - 60
L'UE si posiziona bene a livello internazionale in termini di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra	49 - 53
Emissioni nette prodotte dalle importazioni di merci, non contabilizzate nel calcolo delle emissioni di gas a effetto serra	54 - 57
Emissioni prodotte dal trasporto aereo e marittimo internazionale non contabilizzate nel calcolo delle emissioni di gas a effetto serra	58 - 60

La Commissione ha una visione adeguata del contributo di ogni settore al conseguimento degli obiettivi, ma non dispone di informazioni essenziali sull'efficienza sotto il profilo dei costi di tale conseguimento	61 - 85
La Commissione ha individuato i settori che contribuiscono con successo al conseguimento degli obiettivi	62 - 65
La Commissione e gli Stati membri dispongono di scarse informazioni sui costi e sugli effetti delle azioni per conseguire gli obiettivi	66 - 80
Finora scarsi segnali che gli obiettivi più ambiziosi dell'UE per il 2030 si tradurranno in sufficienti azioni nella pratica	81 - 85
Conclusioni e raccomandazioni	86 - 95

Allegati

Allegato I – Traguardi nazionali raggiunti in relazione all'obiettivo in materia di emissioni di gas a effetto serra per il 2020 per ciascuno Stato membro

Allegato II – Traguardi nazionali raggiunti in relazione all'obiettivo in materia di quota di energia da fonti rinnovabili per il 2020 per ciascuno Stato membro

Allegato III – Traguardi nazionali raggiunti in relazione all'obiettivo in materia di efficienza energetica per il 2020 per ciascuno Stato membro (in termini di consumo di energia primaria e finale)

Allegato IV – Estratto della valutazione della Commissione sulla rendicontazione sul fabbisogno di investimenti e sulle relative fonti di finanziamento nei cinque piani nazionali per l'energia e il clima esaminati

Allegato V – Modello per la comunicazione delle informazioni relative alle politiche e alle misure degli Stati membri

Acronimi e abbreviazioni:

Risposte della Commissione

Cronologia

Équipe di audit

Sintesi

I I cambiamenti climatici costituiscono una sfida a livello mondiale, con effetti significativi sulla vita dei cittadini dell'Unione europea (UE). Nel tempo, l'UE si è posta obiettivi sempre più ambiziosi in materia di energia e di clima per rispondere a tale sfida. Tra questi figurano gli obiettivi per il 2020 e il 2030 concernenti la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, l'incremento dell'uso di energia da fonti rinnovabili e la promozione dell'efficienza energetica.

II La Corte ha deciso di espletare adesso il presente audit tenuto conto dell'elevato livello di interesse pubblico. Traendo insegnamento dalle pratiche che hanno permesso di raggiungere gli obiettivi per il 2020, ci si aspetta che questa relazione possa aiutare la Commissione a valutare i progetti di piani nazionali per l'energia e il clima e gli Stati membri a finalizzarli.

III L'UE dispone di un quadro giuridico in atto che disciplina gli obiettivi in materia di energia e di clima. Gli Stati membri dovevano presentare i piani nazionali per l'energia e il clima per il periodo 2021-2030, in cui descrivevano le politiche per conseguire tali obiettivi. La Commissione e gli Stati membri monitorano e riferiscono in merito ai progressi realizzati nel raggiungimento degli obiettivi.

IV L'UE si è impegnata a destinare all'azione per il clima almeno il 20 % della dotazione di bilancio per il 2014-2020. Per il bilancio UE 2021-2027, tale dotazione è aumentata al 30 %, ossia a circa 87 miliardi di euro all'anno. Tale importo equivale a meno del 10 % degli investimenti totali necessari per raggiungere gli obiettivi per il 2030, stimati approssimativamente a 1 000 miliardi di euro all'anno. La parte restante degli investimenti dovrebbe provenire da fondi privati e nazionali.

V Ai fini del presente audit, la Corte ha valutato se l'UE si sia basata su azioni efficaci per raggiungere i propri obiettivi in materia di energia e di clima per il 2030. Gli auditor hanno esaminato se l'UE abbia tratto insegnamenti dalle pratiche che hanno permesso di raggiungere gli obiettivi per il 2020: questo la aiuterebbe a conseguire gli obiettivi più ambiziosi per il 2030.

VI Gli auditor della Corte hanno riscontrato che l'UE aveva sì raggiunto gli obiettivi per il 2020, ma che ciò era ascrivibile anche al contributo di fattori esterni. La Commissione non ha esaminato in che misura i progressi in questione siano stati il risultato delle politiche adottate piuttosto che di fattori esterni, quali la crisi finanziaria del 2009 e l'esatto contributo della pandemia di COVID-19 nel 2020.

VII La Corte ha rilevato che, per quanto riguarda la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, l'UE si è posizionata bene rispetto ad altri paesi industrializzati. Tuttavia, la contabilizzazione delle emissioni di gas a effetto serra dell'UE ai fini dell'obiettivo per il 2020 non includeva le emissioni risultanti dagli scambi commerciali, prodotte dalla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio (che, se incluse, si stima avrebbero comportato un aumento di circa l'8 %) e dal trasporto aereo e marittimo internazionale (rispettivamente 3,4 % e 3,6 %).

VIII La Commissione dispone solo di una panoramica parziale delle azioni che si sono rivelate efficaci per il raggiungimento degli obiettivi per il 2020. Essa ha individuato i settori che hanno prodotto risultati positivi, ossia quelli che rientravano nel sistema di scambio di quote di emissione (*emissions trading system* – ETS) dell'UE, ma non dispone di informazioni sui costi e sugli effetti delle azioni. Non dispone di dati sui costi che il conseguimento di tali obiettivi dell'UE comporta per il bilancio dell'UE, i bilanci nazionali e il settore privato.

IX Neanche i piani nazionali per l'energia e il clima forniscono dati sul fabbisogno di investimenti e sulle fonti di finanziamento, che consentano di valutare se tali piani costituiscano una base valida per conseguire gli obiettivi per il 2030. Nel complesso, gli auditor della Corte hanno finora riscontrato scarsi segnali indicanti che gli obiettivi dell'UE per il 2030 si tradurranno in sufficienti azioni. Non vi sono informazioni che consentano di sapere se verranno messi a disposizione finanziamenti sufficienti a conseguire tali obiettivi, in particolare dal settore privato.

X La Corte raccomanda alla Commissione di:

- assicurare una maggiore trasparenza sulla performance dell'UE e degli Stati membri sull'azione per il clima e l'energia;
- tenere conto di tutte le emissioni di gas a effetto serra prodotte dall'UE, comprese le emissioni associate agli scambi commerciali e quelle causate dal trasporto aereo e marittimo internazionale;
- sostenere l'impegno degli Stati membri per il raggiungimento degli obiettivi per il 2030.


Introduzione

Obiettivi dell'UE in materia di energia e di clima

01 I cambiamenti climatici costituiscono una sfida mondiale, con un impatto significativo sulla vita dei cittadini dell'UE. Nel tempo, l'UE si è posta obiettivi sempre più ambiziosi in materia di energia e di clima per rispondere a tale sfida. Tra questi figurano, per il 2020 e il 2030:


- o la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra rispetto ai livelli del 1990 (cfr. [figura 1](#));
- o l'incremento della quota di energia da fonti rinnovabili (cfr. [figura 2](#)) e
- o la promozione dell'efficienza energetica, ossia la riduzione del consumo di energia (cfr. [figura 3](#)).

Figura 1 – Evoluzione dell'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dell'UE



Fonte: Corte dei conti europea, sulla base delle informazioni fornite dall'[Agenzia europea dell'ambiente](#). [I dati per il 2021 sono provvisori].


Figura 2 – Evoluzione dell’obiettivo di incremento della quota di energia da fonti rinnovabili



Fonte: Corte dei conti europea, sulla base di dati [Eurostat](#).

Figura 3 – Evoluzione dell’obiettivo di promozione dell’efficienza energetica dell’UE, espresso in termini di consumo di energia

In milioni di tonnellate di petrolio equivalente



- ① Obiettivo per il 2020 (quale definito nel 2009)
- ② Obiettivo per il 2030 (quale definito nel 2018)
- ③ Obiettivo per il 2030 – Pronti per il 55 % (proposta COM 2021)
- ④ Obiettivo per il 2030 – REPowerEU (proposta COM 2022)

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base di dati Eurostat.

02 Tutti i tre obiettivi principali per il 2020 sono stati suddivisi in obiettivi per ogni singolo Stato membro, per far sì che venissero raggiunti collettivamente dall’UE nel suo complesso.

Principali politiche per raggiungere gli obiettivi in materia di energia e di clima

03 Nel 2009 l'UE ha introdotto una serie di politiche (il “[Pacchetto per il clima e l'energia 2020](#)”) per raggiungere gli obiettivi per il 2020. Tale pacchetto comprendeva una direttiva rivista sullo scambio delle quote di emissione (la [direttiva ETS](#)) e la [decisione sulla condivisione degli sforzi](#). Nel quadro di tale pacchetto, l'obiettivo generale dell'UE di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra era stato ulteriormente suddiviso in:

- o un obiettivo relativo al sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (una riduzione delle emissioni del 21 % entro il 2020 rispetto ai valori del 2005), che definiva un limite massimo di emissioni per i settori rientranti nell'ETS (approvvigionamento energetico e industria pesante) e
- o un obiettivo dell'UE non legato all'ETS (una riduzione delle emissioni del 10 % entro il 2020 rispetto ai valori del 2005), suddiviso in obiettivi nazionali vincolanti per le emissioni allora non rientranti nell'ETS (trasporti, edilizia, agricoltura, industria che non partecipa al sistema ETS e rifiuti).

04 Nella *figura 4* viene fornito un quadro d'insieme dei progressi compiuti nel conseguimento dei due sotto-obiettivi summenzionati:

Figura 4 – Evoluzione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dai settori dell'UE rientranti nell'ETS e dai settori che non vi rientrano




Fonte: Corte dei conti europea sulla base dei dati dell'Agencia europea dell'ambiente per i settori ETS e non-ETS

05 Nel 2019 l'UE ha adottato il “[pacchetto Energia pulita per tutti gli europei](#)”, composto da otto atti legislativi e tre iniziative non legislative, finalizzati a realizzare un'ulteriore decarbonizzazione del sistema energetico dell'UE e ad attuare misure che consentissero all'UE di conseguire gli obiettivi per il 2030. Una delle principali novità relative agli obiettivi in materia di energia e di clima è costituita dal [regolamento sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima](#). Tale regolamento ha introdotto l'obbligo per gli Stati membri di elaborare piani nazionali integrati per l'energia e il clima (PNEC) relativi a un periodo di dieci anni, in cui si delineano le politiche per il periodo 2021-2030 per raggiungere gli obiettivi in questo ambito. La Commissione monitora i progressi sulla base delle comunicazioni degli Stati membri.

06 Nel 2021 l'UE ha adottato la [normativa europea sul clima](#) che ha fissato come obiettivo vincolante per l'UE l'azzeramento delle emissioni nette di gas a effetto serra entro il 2050. Ha anche stabilito un traguardo intermedio di riduzione netta delle emissioni di almeno il 55 % entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990. A sostegno di tale audace proposito, nel luglio 2021 la Commissione ha presentato una serie di proposte legislative nel quadro del [pacchetto “Pronti per il 55 %”](#), che comprende obiettivi dell'UE più ambiziosi in materia di energie rinnovabili ed efficienza energetica. Nella [figura 5](#) viene fornita una panoramica delle principali iniziative della Commissione per conseguire gli obiettivi proposti aggiornati per il 2030 in materia di energia e di clima. Lo stato attuale delle 20 proposte legislative incluse in tale pacchetto può essere consultato alla [pagina web del Parlamento europeo](#).

Figura 5 – Proposte della Commissione per contribuire al conseguimento degli obiettivi per il 2030



Fonte: Commissione europea.

07 Nel maggio 2022 la Commissione ha proposto il **piano REPowerEU** per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili russi. Tale piano proponeva di innalzare ulteriormente l'obiettivo relativo all'efficienza energetica per il 2030 (dal 39 % al 42 %) e quello relativo alla quota di energia da fonti rinnovabili per il 2030 (dal 40 % al 45 %). Il 30 marzo 2023, i negoziatori del Consiglio e del Parlamento hanno raggiunto un accordo politico provvisorio per portare la quota di energie rinnovabili nel consumo energetico complessivo dell'UE al 42,5 % entro il 2030, con un'integrazione indicativa supplementare del 2,5% che consentirebbe di raggiungere il 45 %. Ad aprile 2023, i negoziati tra Consiglio e Parlamento europeo sulla proposta di aumentare l'obiettivo di efficienza energetica per il 2030 erano ancora in corso. Lo stato attuale delle quattro

proposte legislative incluse nel piano REPowerEU può essere consultato alla [pagina web del Parlamento europeo](#).

Principali responsabilità

08 La Commissione e i colegislatori (ossia il Parlamento europeo e il Consiglio) hanno istituito un quadro giuridico dell'UE sugli obiettivi in materia di energia e clima.

09 Nei rispettivi piani nazionali per l'energia e il clima (PNEC) trasmessi alla Commissione nel 2019 e nel 2020, gli Stati membri hanno delineato le politiche che intendevano attuare nel periodo 2021-2030 per conseguire gli obiettivi dell'UE stabiliti nel 2018 (cfr. paragrafo **01**). Essi devono riferire entro il 15 marzo 2023 e, successivamente, ogni due anni, in merito alle misure adottate. Entro il 30 giugno 2023, gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione i progetti di PNEC aggiornati, che rispecchino la maggiore ambizione degli obiettivi dell'UE (cfr. paragrafi **06** e **07**). Altrimenti, devono fornire alla Commissione le ragioni per cui il piano non necessita di alcun aggiornamento. La Commissione valuta i progetti degli PNEC e formula una serie di raccomandazioni, di cui gli Stati membri devono tenere conto al momento di presentare la versione definitiva degli PNEC, che dovrà essere trasmessa entro il 30 giugno 2024.

10 La Commissione segue i progressi realizzati verso il raggiungimento degli obiettivi, coadiuvata dall'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) che verifica la qualità dei dati e delle proiezioni trasmessi dagli Stati membri. La Commissione monitora e riferisce ogni anno in merito al conseguimento degli obiettivi, ad esempio attraverso la relazione sullo stato dell'Unione dell'energia e la relazione sui progressi compiuti nell'azione a favore del clima. Gli Stati membri comunicano inoltre direttamente alle Nazioni Unite le rispettive emissioni di gas a effetto serra.

Dotazione di bilancio per conseguire gli obiettivi in materia di energia e di clima

11 Nel 2021 la Commissione ha stimato che il conseguimento dell'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra del 55 % entro il 2030 richiederebbe investimenti aggiuntivi nel solo sistema energetico per circa 392 miliardi di euro all'anno¹ rispetto alla media del periodo 2011-2020. Gli esperti hanno stimato che, per azzerare le emissioni nette entro il 2050 nell'UE-27, sarebbe necessario un investimento totale (attuale e aggiuntivo) di circa 1 000 miliardi di euro all'anno² nel periodo 2021-2050.

12 L'UE si è impegnata a destinare all'azione per il clima almeno il 20 % della propria dotazione di bilancio per il 2014-2020. Nel giugno 2021, la Commissione ha comunicato che l'UE aveva speso il 20,1 % della dotazione per il periodo 2014-2020, pari a 216 miliardi di euro, per la lotta ai cambiamenti climatici, conseguendo così l'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra stabilito al 20 %³. Nella [relazione speciale 09/2022](#) sulla spesa per il clima, la Corte ha riscontrato che la Commissione aveva sovrastimato la spesa per il clima di almeno 72 miliardi di euro, il che significa che per l'azione per il clima era stato speso circa il 13 % del bilancio dell'UE per il periodo 2014-2020.


13 Per il periodo 2021-2027, l'UE si è prefissa un obiettivo di spesa generale per l'azione per il clima pari al 30 % del bilancio, vale a dire un totale di 610 miliardi di euro per l'intero periodo o 87 miliardi di euro all'anno. Nella [figura 6](#) viene fornita una panoramica della spesa dell'UE per il conseguimento degli obiettivi in materia di energia e di clima.

¹ Documento di lavoro dei servizi della Commissione, *Impact Assessment Report*, SWD(2021) 621 final.

² McKinsey & Company, *How the European Union could achieve net-zero emissions at net-zero cost*, 2020.

³ Commissione europea, *Relazione annuale per il 2020 sulla gestione e il rendimento del bilancio dell'UE*, volume I.

Figura 6 – Obiettivi di spesa per il clima nell’ambito del bilancio dell’UE



Fonte: Relazione speciale 09/2022 della Corte dei conti europea, sulla base di: comunicazione della Commissione, “Un bilancio moderno al servizio di un’Unione che protegge, che dà forza, che difende – Quadro finanziario pluriennale 2021-2027”, COM(2018) 321; riunione straordinaria del Consiglio europeo – Conclusioni del Consiglio europeo, EUCO 10/20, 2020, pag. 7; documento di lavoro dei servizi della Commissione, “Guidance to Member States – Recovery and Resilience Plans”, SWD(2020) 205, pag. 5.

14 Tale spesa nel quadro del bilancio dell’UE è inferiore al 10 % degli investimenti totali stimati necessari per raggiungere gli obiettivi per il 2030 (essendo pari a 87 miliardi di euro rispetto a 1 000 miliardi di euro, cfr. paragrafi **11-13**): una quota rilevante degli investimenti dovrà provenire dai fonti private e nazionali.

Estensione e approccio dell'audit

15 Il principale quesito di audit mirava a valutare se l'UE abbia adottato approcci efficaci per raggiungere i propri obiettivi in materia di energia e di clima per il 2030.

16 La Corte ha analizzato se gli obiettivi per il 2020 fossero stati conseguiti grazie alle azioni per il clima adottate dall'UE e se quest'ultima si posizionasse bene rispetto ad altri paesi industrializzati nel mondo. Gli auditor hanno successivamente esaminato se l'UE abbia tratto insegnamenti dalla sua esperienza passata, valutando se la Commissione e gli Stati membri abbiano individuato le azioni che si sono rivelate efficaci (e inefficaci) ai fini del conseguimento degli obiettivi per il 2020, e se tali insegnamenti siano confluiti nel quadro per raggiungere gli obiettivi più ambiziosi per il 2030.

17 La Corte ha deciso di svolgere adesso questo lavoro tenuto conto dell'elevato livello di interesse pubblico. Traendo insegnamento dalle pratiche che avevano consentito di raggiungere gli obiettivi per il 2020, ci si aspetta che la presente relazione possa aiutare la Commissione a valutare i progetti di PNEC e gli Stati membri a finalizzarli. L'auspicio è che le raccomandazioni della Corte risultino utili nel contesto dell'obiettivo dell'UE di conseguire la neutralità climatica entro il 2050.

18 La Corte ha esaminato l'attività della Commissione e ha analizzato i dati per il periodo 1990-2021, principalmente forniti da Eurostat e dall'Agenzia europea dell'ambiente. Sono state altresì intervistate le autorità di cinque Stati membri (Germania, Irlanda, Italia, Polonia e Svezia), che rappresentano il 48 % delle emissioni di gas a effetto serra nell'UE. La Corte ha esaminato le valutazioni e gli studi effettuati dal Centro comune di ricerca e dal Servizio Ricerca del Parlamento europeo, e si è basata su propri lavori precedenti.

Osservazioni

L'UE ha raggiunto gli obiettivi per il 2020, ma non solo grazie all'azione per il clima

19 Il 18 ottobre 2022 la Commissione ha comunicato che l'UE aveva raggiunto i tre obiettivi per il 2020 in materia di energia e di clima⁴. Affinché l'UE possa trarre insegnamento da tale esperienza, è importante valutare e comunicare in maniera trasparente se la performance dell'UE sia imputabile alle azioni per il clima da questa attuate.

20 Le sezioni che seguono illustrano l'impatto della COVID-19, l'impatto delle fluttuazioni impreviste del PIL e la misura in cui le flessibilità hanno consentito agli Stati membri di raggiungere i rispettivi obiettivi per il 2020.

La Commissione non ha valutato in che misura la pandemia di COVID-19 abbia contribuito al raggiungimento degli obiettivi per il 2020

21 Entro marzo dell'anno n+2, gli Stati membri devono inviare alla Commissione i dati sulle emissioni. La Commissione trasmette i dati consolidati dell'UE al segretariato della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici entro aprile dello stesso anno⁵. Nella [relazione speciale 18/2019](#) sulle emissioni di gas a effetto serra, la Corte è giunta alla conclusione che le comunicazioni relative ai dati relativi alle emissioni nell'UE sono adeguate.

22 Come indicato nella [figura 1](#), l'UE ha ridotto le emissioni di gas a effetto serra del 31,9 % entro il 2020, raggiungendo così l'obiettivo per il 2020 (una riduzione del 20 %). Con una riduzione pari a 303 milioni di tonnellate di CO₂e, le emissioni di gas a effetto serra sono scese dell'8,4 % dal 2019 al 2020, l'anno caratterizzato dal rallentamento della crescita economica causato dalla pandemia di COVID-19 (-5,7 % di PIL dell'UE). Questo calo delle emissioni di gas a effetto serra è stato il più marcato nel periodo 1990-2020.

⁴ [Relazione sullo stato dell'Unione dell'energia 2022](#).


⁵ Cfr. [regolamento \(UE\) n. 525/2013](#) e [convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici \(UNFCCC\)](#).

23 La Commissione ha considerato l'impatto della pandemia di COVID-19 sul conseguimento degli obiettivi dell'UE per il 2020 nelle sue relazioni⁶, ma non ha valutato l'esatto contributo della pandemia ai fini del conseguimento di tali obiettivi. La Corte ha osservato che la Germania aveva comunicato l'impatto che la pandemia di COVID-19 aveva avuto sulle emissioni di gas a effetto serra (cfr. [riquadro 1](#)). Gli auditor hanno stimato il valore probabile delle emissioni di gas a effetto serra nell'UE per il 2020, in assenza della pandemia di COVID-19, estrapolandolo dalla tendenza per il periodo 2009-2019, presupponendo una riduzione media annuale lineare che prosegue nel 2020. In base a tale approccio, nel 2020 le emissioni di gas a effetto serra nell'UE sarebbero state all'incirca -27 % rispetto ai livelli del 1990 (anziché -31,9%), ossia ancora al di sopra delle riduzioni contemplate nell'obiettivo per il 2020. I dati provvisori forniti dall'AEA sulle emissioni di gas a effetto serra per il 2021 segnalano un rilevante effetto di rimbalzo, con le emissioni in crescita del 5 % fino a raggiungere 3 460 milioni di tonnellate di CO₂e.

⁶ Relazione UE del 2021 sui progressi compiuti nell'Azione a favore del clima;
[relazione 2022 sul raggiungimento degli obiettivi in materia di energie rinnovabili per il 2020](#);
[relazione 2022 sul conseguimento degli obiettivi in materia di efficienza energetica per il 2020](#);

Riquadro 1: comunicazione dell'impatto della COVID-19 sulle emissioni di gas a effetto serra in Germania

In Germania, le emissioni di gas a effetto serra sono diminuite dell'8,9 % dal 2019 al 2020, passando da 800 a 729 milioni di tonnellate di CO₂e. Nella [relazione sulle emissioni di gas a effetto serra 2020](#), il consiglio tedesco degli esperti sulle questioni climatiche ha stimato l'impatto della COVID-19 per settore:



Fonte: Agenzia europea dell'ambiente e "Bericht zur Vorjahresschätzung der deutschen Treibhausgasemissionen für das Jahr 2020".

In base a tali stime, il 63 % della riduzione totale (45 milioni di tonnellate su 71 milioni) può essere imputato al fattore straordinario della COVID-19, senza il quale le emissioni sarebbero scese solo del 3,3 %, o di circa 26 milioni di tonnellate, rispetto al 2019. Il metodo utilizzato per stimare tale impatto si basa su un'estrapolazione al 2020 delle tendenze osservate nel periodo 1995-2019.

24 Gli Stati membri trasmettono a Eurostat dati annuali sul loro consumo di energia⁷. Sulla base di tali dati, verificati da Eurostat, la Commissione monitora i progressi realizzati nel raggiungimento dell'obiettivo in materia di efficienza energetica per il 2020. La Commissione utilizza anche i dati sul consumo energetico per monitorare i progressi nel conseguimento dell'obiettivo per il 2020 relativo alla quota di energie rinnovabili, dove il denominatore è il consumo di energia e il numeratore si ricava dai dati che gli Stati membri trasmettono ogni anno a Eurostat:

$$\text{quota di energie rinnovabili} = \frac{\text{consumo di energia da fonti rinnovabili}}{\text{consumo di energia}}$$

25 Come illustrato nella [figura 2](#), l'UE ha conseguito l'obiettivo relativo alla quota di energia da fonti rinnovabili (20 %) per il 2020, arrivando a raggiungere in tale anno il 22,1 %. Tale quota è aumentata notevolmente dal 2019 al 2020, in parte a seguito del calo eccezionale (7,4 %) del consumo finale lordo di energia causato dalla pandemia di COVID-19. Senza una tale flessione, gli auditor della Corte stimano che la quota di energie rinnovabili sarebbe stata di circa il 20,5 % nel 2020, appena al di sopra dell'obiettivo del 20 %, sulla base dell'estrapolazione dei dati 2009-2019. Dai dati provvisori sulla quota di energia da fonti rinnovabili dell'UE per il 2021 emerge che tale percentuale è rimasta stabile, prossima al valore del 2020, principalmente a causa dell'effetto di rimbalzo sul denominatore (il consumo finale lordo di energia).

26 Come indicato nella [figura 3](#), l'UE ha raggiunto l'obiettivo di efficienza energetica per il 2020 in termini di consumo di energia (-20 %). Ciò è stato possibile grazie alla riduzione del consumo energetico del 24,6 % rispetto a uno scenario in cui non fossero state intraprese azioni aggiuntive, ossia rispetto alla previsione del 2007 relativa al livello di consumo per il 2020. Tra il 2019 e il 2020 il consumo di energia è sceso dell'8,7 %, soprattutto a causa del rallentamento della crescita economica provocata dalla pandemia di COVID-19. La Corte stima che, senza questo brusco calo, il consumo di energia sarebbe diminuito del 17,8 % rispetto allo scenario di riferimento (invece che del 24,6 %), presupponendo una prosecuzione nel 2020 della riduzione media annuale osservata nel periodo 2009-2019. Di conseguenza, senza la pandemia di COVID-19, è molto probabile che l'UE-27 non avrebbe raggiunto l'obiettivo di efficienza energetica per il 2020. Malgrado il rallentamento economico causato dalla pandemia di COVID-19, sette Stati membri (Austria, Belgio, Bulgaria, Germania, Lituania, Polonia e Svezia) non hanno raggiunto i rispettivi obiettivi nazionali per il 2020. Dai dati provvisori emerge un rilevante effetto di rimbalzo, in quanto il consumo di energia dell'UE è salito del 5,6 % dal 2020 al 2021. Pertanto il consumo energetico dell'UE, attestato a -24,6 % nel 2020

⁷ Cfr. regolamento (CE) n. 1099/2008 relativo alle statistiche dell'energia.

(rispetto alla crescita del consumo in base alle proiezioni 2007), nel 2021 era solo del -20,3%, poco al di sotto dell'obiettivo di -20 %.

La Commissione non ha valutato in che misura le fluttuazioni inattese del PIL hanno inciso sul raggiungimento degli obiettivi UE per il 2020 da parte degli Stati membri

27 Gli obiettivi nazionali per le emissioni di gas a effetto serra riportati nella [decisione sulla condivisione degli sforzi](#) sono stati determinati utilizzando come riferimento i livelli di emissioni del 2005⁸. L'UE ha concordato che tutti gli obiettivi sarebbero dovuti rimanere entro un margine del 20 % al di sopra o al di sotto tale livello di riferimento. Il principale criterio per la definizione dell'obiettivo per ciascuno Stato membro era il PIL relativo pro capite nel 2005.

28 Quanto più alto era il PIL pro capite di uno Stato membro nel 2005, tanto più questo doveva ridurre le proprie emissioni di gas a effetto serra entro il 2020. La Danimarca, il Lussemburgo e l'Irlanda, ad esempio, dovevano ridurre le rispettive emissioni del 20%, e la Svezia del 17 %. Più basso era il PIL pro capite, minore era l'obiettivo di riduzione previsto. Ad alcuni Stati membri con PIL pro capite più basso era addirittura consentito di aumentare le emissioni rispetto ai livelli del 2005. La Bulgaria e la Romania, ad esempio, potevano aumentare le emissioni rispettivamente del 20 % e 19 %. Questo perché si prevedeva che gli Stati membri con un PIL pro capite più basso avrebbero registrato tassi di crescita più elevati fino al 2020, generando così una quota maggiore di emissioni. Tali Stati avrebbero avuto anche meno fondi a disposizione da investire in tecnologie moderne che accrescano l'efficienza energetica e promuovano la diffusione delle energie rinnovabili⁹. L'[allegato I](#) fornisce una panoramica degli obiettivi e dei traguardi raggiunti da ciascuno Stato membro.

29 La [direttiva sulle energie rinnovabili](#) ha definito obiettivi nazionali¹⁰ sulla base dello stesso principio fondamentale del PIL pro capite relativo¹¹. L'[allegato II](#) fornisce una panoramica degli obiettivi e dei traguardi raggiunti da ciascuno Stato membro.

⁸ Articolo 3 della [decisione n. 406/2009/CE](#).

⁹ [Conclusioni del Consiglio europeo del marzo 2007, punto 33](#).

¹⁰ Articolo 3 della [direttiva 2009/28/CE](#).

¹¹ [Valutazione di impatto SEC\(2008\) 85, pag. 12](#).

30 In merito all'efficienza energetica, la [direttiva in proposito](#) prevedeva che gli Stati membri definissero i propri obiettivi indicativi come contributo nazionale al raggiungimento dell'obiettivo collettivo dell'UE per il 2020. Nel fare ciò, gli Stati membri dovevano tenere conto di fattori quali il rapporto tra costi ed efficacia e le previsioni relative al PIL. Dovevano altresì assicurare che la loro ambizione collettiva fosse sufficiente a conseguire l'obiettivo dell'UE per il 2020¹². L'[allegato III](#) fornisce una panoramica degli obiettivi e dei traguardi raggiunti da ciascuno Stato membro.

31 La previsione di crescita del PIL ha dunque svolto un ruolo rilevante nella definizione degli obiettivi nazionali per il 2020. Tuttavia, il PIL di diversi Stati membri non è cresciuto come previsto, principalmente a causa della crisi finanziaria del 2009, che ha ridotto il PIL dell'UE del 4,5 %¹³. Ciò ha determinato una flessione generale del consumo di energia e ha contribuito a far sì che nove Stati membri raggiungessero i rispettivi obiettivi sulle energie rinnovabili per il 2020 già nel 2014, ossia cinque anni dopo la fissazione di tali obiettivi (cfr. [riquadro 2](#)). Anche la pandemia di COVID-19, che ha causato un calo del PIL dell'UE del 5,7 % nel 2020, ha inciso sul conseguimento generale degli obiettivi dell'UE. L'obiettivo dell'efficienza energetica per il 2020, ad esempio, il cui conseguimento era stato giudicato improbabile in diverse relazioni della Commissione e dell'Agenzia europea dell'ambiente¹⁴, è diventato raggiungibile grazie all'impatto della pandemia di COVID-19.

Riquadro 2

Esempi di Stati membri che hanno raggiunto anticipatamente gli obiettivi per il 2020 relativi alle energie rinnovabili

Nel 2014 nove Stati membri (Bulgaria, Cechia, Estonia, Croazia, Italia, Lituania, Romania, Finlandia e Svezia) avevano già raggiunto i loro obiettivi per il 2020, fissati nel 2009.


¹² Articolo 3 della [direttiva 2012/27/UE](#).

¹³ Eurostat.

¹⁴ Relazione 2020 sullo stato dell'Unione dell'energia, COM(2020) 950.

"Trends and projections in Europe 2020", relazione dell'AEA n. 13/2020.

Progressi degli Stati membri nel conseguimento degli obiettivi nazionali relativi alle energie rinnovabili



Fonte: Corte dei conti europea, sulla base di dati Eurostat.


La Croazia aveva già raggiunto nel 2009, prima della sua adesione all'UE nel 2013, l'obiettivo del 20 % relativo alla quota di energie rinnovabili fissato per il 2020.

32 Oltre a fornire i dati relativi alle emissioni di gas a effetto serra e all'efficienza energetica, la Commissione comunica anche gli indicatori di intensità delle emissioni di gas a effetto serra, quali le emissioni in base al PIL o pro capite.

33 Tali indicatori di intensità potrebbero essere utili per valutare i fattori che determinano i progressi nel conseguimento degli obiettivi in materia di energia e di clima, soprattutto quando il PIL non aumenta come previsto, come avvenuto nel periodo 2005-2020 a causa della crisi finanziaria e della pandemia di COVID-19.

34 L'utilizzo degli indicatori di intensità consentirebbe di isolare la performance degli Stati membri nel conseguimento degli obiettivi realizzata grazie alle politiche adottate e al progresso tecnologico, dall'impatto prodotto da altri fattori, quali il ciclo economico o i cambiamenti demografici. La *figura 7* mostra, per ciascuno Stato membro, l'evoluzione delle emissioni totali di gas a effetto serra, delle emissioni per unità di PIL e delle emissioni pro capite. Si vede che taluni Stati membri che hanno registrato una performance migliore in termini di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (prima colonna della *figura 7*) nel periodo 2005-2020, quali la Grecia e l'Italia, avrebbero registrato una performance meno positiva rispetto alla maggior parte degli Stati membri se si fosse tenuto conto delle emissioni per unità di PIL (seconda colonna della *figura 7*). Se si considerano le emissioni pro capite (terza colonna della *figura 7*), Stati membri quali la Romania o la Bulgaria avrebbero registrato performance meno soddisfacenti. D'altro canto, Stati membri come l'Irlanda o Malta avrebbero ottenuto performance migliori se si fossero utilizzati indicatori relativi all'intensità di emissione.

Figura 7 – Evoluzione delle emissioni totali di gas a effetto serra, delle emissioni per unità di PIL e delle emissioni pro capite nel periodo 2005-2020



Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dei dati forniti dall'Agenzia europea dell'ambiente.

35 La Corte ha riscontrato però che, nel valutare la performance degli Stati membri, la Commissione non ha utilizzato le relazioni esistenti sugli indicatori dell'intensità per analizzare i fattori che hanno determinato i progressi e raccomandare miglioramenti in termini di azione per il clima e l'energia.

Vi è scarsa trasparenza sul modo in cui le flessibilità hanno consentito agli Stati membri di conseguire gli obiettivi in maniera efficiente sotto il profilo dei costi

36 Alcuni obiettivi nazionali erano vincolanti, altri non lo erano.

- o Il sotto-obiettivo relativo alle emissioni di gas a effetto serra, contemplato nella decisione sulla condivisione degli sforzi (cfr. paragrafo **03**) è stato scomposto in obiettivi nazionali vincolanti. L'altro sotto-obiettivo relativo ai gas a effetto serra (per i settori ETS) non è stato scomposto in obiettivi nazionali, poiché l'ETS fornisce agli operatori economici un mercato esteso a tutta l'UE.
- o L'obiettivo sulla quota di energie rinnovabili è stato tradotto in obiettivi nazionali vincolanti.
- o L'obiettivo sull'efficienza energetica è stato tradotto in obiettivi nazionali indicativi (ossia non vincolanti).

37 Se gli obiettivi vincolanti non vengono raggiunti, la Commissione può intraprendere azioni correttive e successivamente, se del caso, una procedura d'infrazione, in esito alla quale la Corte di giustizia europea può adottare sanzioni nei confronti di uno Stato membro per mancato raggiungimento degli obiettivi. Gli obiettivi nazionali vincolanti, inoltre, tendono ad accrescere l'impegno da parte degli Stati membri, forniscono certezza agli investitori e stimolano lo sviluppo costante di tecnologie¹⁵. Gli obiettivi indicativi, invece, non possono essere imposti. Essi possono però incoraggiare i progressi, fungere da parametro di riferimento tra gli Stati membri e facilitare un'intesa su obiettivi più ambiziosi. Dall'esperienza maturata con gli obiettivi per il 2020 emerge che l'obiettivo sull'efficienza energetica, che non era stato scomposto in obiettivi nazionali vincolanti, è stato il più difficile da raggiungere (cfr. paragrafo **26**).

38 Nel quadro legislativo relativo al raggiungimento degli obiettivi per il 2030 (cfr. paragrafo **05**), gli obiettivi nazionali vincolanti permangono solo per le emissioni di gas a effetto serra contemplate dal regolamento sulla condivisione degli sforzi. Sia gli obiettivi nazionali per il 2030 relativi all'efficienza energetica che quelli relativi alla quota di energia da fonti rinnovabili sono indicativi per gli Stati membri. La proposta "Pronti per il 55 %" conferma tale approccio.

¹⁵ Considerando 13 della [direttiva 2009/28/CE](#).

39 La normativa stabilisce altresì che gli Stati membri possono ricorrere a determinate “flessibilità” per raggiungere gli obiettivi nazionali ove questi siano vincolanti. Tale opzione aveva lo scopo di “migliorare il rapporto costi-efficacia dell’impegno complessivo della Comunità”¹⁶ e “creare le possibilità di ridurre il costo del conseguimento degli obiettivi”¹⁷. Nei paragrafi qui di seguito si espone in che modo il ricorso a obiettivi vincolanti e alle flessibilità correlate ne abbia influenzato il conseguimento.

Ricorso alle flessibilità per gli obiettivi relativi alle emissioni di gas a effetto serra

40 Gli Stati membri hanno potuto utilizzare le seguenti flessibilità per conseguire il sotto-obiettivo per il 2020 relativo alle emissioni di gas a effetto serra contemplato dalla [decisione sulla condivisione degli sforzi](#)¹⁸:

- riportare le riduzioni di emissioni in eccesso in un determinato anno agli anni successivi, fino al 2020;
- prelevare dall’anno successivo fino al 5 % della quota annuale di emissioni;
- acquistare quote di emissioni da altri Stati membri e
- utilizzare crediti internazionali che rappresentano investimenti in progetti che hanno consentito di ridurre le emissioni in paesi in via di sviluppo o in altri paesi industrializzati.

41 Tre Stati membri (Germania, Irlanda e Malta) non hanno raggiunto il rispettivo obiettivo di riduzione dei gas a effetto serra per il 2020 da soli, ma nel periodo 2013-2020 hanno acquistato in totale 17 milioni di tonnellate di CO₂e di quote di emissioni di gas a effetto serra da altri Stati membri che avevano conseguito l’obiettivo e realizzato riduzioni in eccesso (cfr. terzo punto del paragrafo **40**). L’Irlanda ha utilizzato anche crediti internazionali per un totale di 8,2 milioni di tonnellate di CO₂e (cfr. quarto punto del paragrafo **40**). Complessivamente, ciò rappresentava l’8,4 % delle emissioni che questi tre Stati membri erano riusciti a tagliare grazie ad azioni da essi adottate (299 milioni di tonnellate di CO₂e). Uno dei cinque Stati membri intervistati, la Svezia, ha specificato di non aver venduto ad altri Stati membri le proprie quote di emissioni disponibili grazie alle riduzioni in eccesso realizzate, al fine di migliorare l’integrità ambientale del sistema dell’UE.

¹⁶ Considerando 10 della [decisione n. 406/2009/CE](#).

¹⁷ Considerando 36 della [direttiva 2009/28/CE](#).

¹⁸ [Decisione n. 406/2009/CE](#), articoli 3 e 5.

42 Gli Stati membri determinano il prezzo delle quote di emissioni trasferite sulla base di un accordo bilaterale, mantenuto riservato. A titolo di confronto, se si applica il [prezzo medio ETS di 39,9 euro a tonnellata di CO₂e nel 2021](#), il valore di tali acquisti sarebbe di 790 milioni di euro.

43 Ai sensi della [decisione sulla condivisione degli sforzi](#), la Commissione è tenuta ad adottare misure per accrescere la trasparenza di tali trasferimenti. La Commissione riceve dagli Stati membri informazioni sulla quantità di emissioni trasferite e sul prezzo delle singole transazioni tra gli Stati membri. La Commissione pubblica le informazioni sulle quantità trasferite, ma non il relativo prezzo, in linea con il [regolamento di esecuzione \(UE\) n. 749/2014 della Commissione](#). La mancanza di trasparenza sul prezzo pagato dagli Stati membri rende difficile per i cittadini e i portatori di interessi determinare se le flessibilità consentano di conseguire la finalità prevista di migliorare l'efficienza generale in termini di costi del raggiungimento degli obiettivi (cfr. paragrafo [39](#)). Ai sensi del regolamento (UE) 2018/1999, a partire dal 2023 la Commissione dovrà pubblicare una forchetta dei prezzi dei trasferimenti¹⁹, ma non il prezzo dei singoli trasferimenti.

Ricorso alle flessibilità per l'obiettivo relativo alla quota di energia da fonti rinnovabili

44 Gli Stati membri hanno potuto utilizzare le seguenti flessibilità per conseguire l'obiettivo relativo alla quota di energia da fonti rinnovabili²⁰:

- compravendita di quote di energia rinnovabile tra gli Stati membri;
- progetti comuni tra Stati membri;
- progetti comuni tra Stati membri e paesi terzi e
- regimi di sostegno comuni per incentivare la produzione di energia rinnovabile in uno o più territori degli Stati membri.


45 Sei Stati membri (Belgio, Irlanda, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Slovenia) non hanno raggiunto il rispettivo obiettivo relativo alla quota di energia da fonti rinnovabili unicamente attraverso le loro azioni per il clima, ma hanno dovuto acquistare quote da altri Stati membri che avevano realizzato riduzioni in eccesso (cfr. primo punto del paragrafo [44](#)). Ad aprile 2023, la Francia non aveva ancora acquistato le quote mancanti per raggiungere il suo obiettivo. La [figura 8](#) mostra quanto i suddetti sei Stati membri

¹⁹ Regolamento (UE) 2018/1999, articolo 26, paragrafo 3, e allegato V, lettera f).

²⁰ Direttiva 2009/28/CE, articoli 6, 7, 9 e 11.

fossero prossimi al conseguimento dell'obiettivo nazionale prima di ricorrere alle flessibilità.

Figura 8 – Progressi nel raggiungimento dell'obiettivo relativo alla quota di energia da fonti rinnovabili per i sei Stati membri in esame, prima dell'acquisto delle quote



Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dei dati forniti dalla Commissione europea.

46 I suddetti sei Stati membri hanno acquistato un totale di 22 137 milioni di GWh di energia rinnovabile da altri Stati membri. La Commissione non rende pubblico il prezzo delle singole transazioni tra gli Stati membri. La direttiva sulle energie rinnovabili prevedeva che la Commissione pubblicasse le informazioni al riguardo in formato aggregato²¹. Nella direttiva sulle energie rinnovabili rivista nel 2018²², tale obbligo per la Commissione non è contemplato. La mancanza di trasparenza sul modo in cui gli Stati membri raggiungono gli obiettivi nazionali vincolanti ricorrendo alle flessibilità rende difficile per i cittadini e i portatori di interessi stabilire se le flessibilità consentano di raggiungere la finalità prefissata di migliorare l'efficienza complessiva sotto il profilo dei costi del conseguimento degli obiettivi (cfr. paragrafo 39).%

²¹ Articolo 6, paragrafo 2, e articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE.

²² Direttiva (UE) 2018/2001.

L'UE si posiziona bene a livello internazionale in termini di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, ma non si tiene conto di tutte le emissioni

47 L'UE si è impegnata a guidare l'azione internazionale nella transizione verso la neutralità climatica²³. Ciò implica che dovrebbe posizionarsi bene rispetto ad altri paesi industrializzati in termini di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e che, nella relativa rendicontazione, si dovrebbe tenere conto delle emissioni prodotte dalle merci importate e dal trasporto aereo e marittimo internazionale.

48 Gli auditor della Corte hanno confrontato i progressi realizzati dall'UE nel conseguimento dell'obiettivo UE relativo ai gas a effetto serra e quelli in altri paesi del mondo. Tale obiettivo è l'unico dei tre obiettivi principali dell'UE per il quale vi sono dati comparabili con quelli di altri paesi.

L'UE si posiziona bene a livello internazionale in termini di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra


49 Per raggiungere la neutralità climatica, l'UE mira a disaccoppiare le emissioni di gas a effetto serra dalla crescita economica²⁴, ossia a ridurre le emissioni preservando al contempo la crescita economica. In questa sezione, i traguardi raggiunti dall'UE in termini di riduzioni di emissioni di gas a effetto serra vengono contestualizzati a livello mondiale, effettuando un confronto con altri paesi industrializzati.

50 La *figura 9* mostra l'evoluzione delle emissioni di gas a effetto serra nelle principali economie industrializzate del mondo, che rappresentano congiuntamente oltre il 60 % delle emissioni globali. Se, da un lato, le emissioni mondiali sono aumentate del 57 % dal 1990 al 2019, dall'altro, le emissioni dell'UE-27 sono diminuite del 26 %. Di conseguenza, la quota dell'UE sulle emissioni a livello mondiale è scesa dal 15,3 % al 7,9 % nello stesso periodo.

²³ COM(2018) 773, "Un pianeta pulito per tutti – Visione strategica europea a lungo termine per un'economia prospera, moderna, competitiva e climaticamente neutra", pag. 3.
Regolamento (UE) 2021/1119 che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica ("Normativa europea sul clima"), considerando 16-17.

²⁴ Il Green Deal europeo, pag. 1, COM(2019) 640.


Figura 9 – Evoluzione delle emissioni di gas a effetto serra nel mondo nel periodo 1990-2019



Fonte: per Stati Uniti, Giappone e Russia: Corte dei conti europea, sulla base dei dati forniti dall'UNFCCC; per India e Cina: PBL Netherlands Environmental Assessment Agency, relazione 2021.

51 Ciò è imputabile anche al fatto che l'UE è riuscita a disaccoppiare le emissioni dalla crescita economica, come emerge dalla *figura 10*.

Figura 10 – Disaccoppiamento delle emissioni di gas a effetto serra dalla crescita economica




Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dei dati forniti dall'Agencia europea dell'ambiente.

52 L'UE si posiziona bene in confronto ad altre grandi economie anche in termini di intensità di emissioni rispetto al PIL (ossia emissioni di gas a effetto serra/PIL), in particolare rispetto a Stati Uniti e Giappone, che sono partiti da livelli simili di intensità di emissioni nel 1990 (cfr. [figura 11](#)).

Figura 11 – Evoluzione dell'intensità di emissioni rispetto al PIL nel mondo


Chilogrammi di CO₂e/PIL



Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dei dati forniti dall'UNFCC.

53 L'UE si posiziona bene anche per l'intensità di emissioni pro capite (ossia emissioni di gas a effetto serra pro capite) – *figura 12* – in particolare rispetto al Giappone, che è partito da un livello analogo di intensità di emissioni nel 1990.

Figura 12 – Evoluzione dell'intensità di emissioni pro capite nel mondo



Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dei dati forniti dall'UNFCC.

Emissioni nette prodotte dalle importazioni di merci, non contabilizzate nel calcolo delle emissioni di gas a effetto serra

54 Tra il 1990 e il 2019 l'UE ha decarbonizzato la propria economia più velocemente rispetto ad altre grandi economie. Tuttavia, la rendicontazione a livello mondiale applica attualmente un approccio "basato sulla produzione", secondo il quale le emissioni sono contabilizzate dove sono fabbricati i prodotti e vengono generate le emissioni²⁵. Tale approccio non tiene conto della "rilocalizzazione delle emissioni di carbonio", che si riferisce a una situazione in cui le imprese trasferiscono la produzione in altri paesi, in cui vigono, ad esempio, requisiti meno rigorosi in termini di emissioni²⁶.

²⁵ Sulla base dei dati forniti dalla [convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici \(UNFCCC\)](#).

²⁶ [Commissione europea – Trasferimento delle emissioni di CO₂](#).

55 Se l'UE utilizzasse un approccio "basato sul consumo", in cui le emissioni includono la "rilocalizzazione delle emissioni di carbonio" e sono calcolate in base al luogo in cui i prodotti sono consumati anziché fabbricati, si stima che le emissioni dell'UE risulterebbero più elevate dell'8 % rispetto ai livelli attualmente indicati²⁷: 300 milioni di tonnellate aggiuntive di CO₂. Ciò è imputabile al fatto che l'UE è un importatore netto di merci provenienti dal resto del mondo.

56 Finora non esiste una metodologia applicata a livello internazionale per misurare e comunicare in merito alla "rilocalizzazione delle emissioni di carbonio". Un'autorità di uno dei cinque Stati membri intervistati, in Svezia, ha proposto una legge nazionale per includere nelle emissioni nazionali di gas a effetto serra anche le emissioni prodotte in relazione alle merci fabbricate in paesi non-UE e importate in Svezia (cfr. [riquadro 3](#)).

Riquadro 3

La Svezia ha proposto una legge per tenere conto della rilocalizzazione delle emissioni di carbonio nei rendiconti sull'obiettivo nazionale relativo alle emissioni di gas a effetto serra

Nell'aprile 2022, il governo svedese ha [proposto](#) di includere le emissioni prodotte all'estero per le merci importate nell'obiettivo nazionale per la Svezia relativo alle emissioni di gas a effetto serra. Secondo l'Agenzia svedese per la protezione dell'ambiente, circa il 60 % delle emissioni totali di gas a effetto serra riconducibili alla Svezia è originato all'estero.

Se il parlamento svedese adotta suddetta proposta, la Svezia diventerà il primo paese al mondo ad assumersi la responsabilità per l'impronta di carbonio delle merci importate.

57 Nel 2021, nel quadro del pacchetto "Pronti per il 55 %", la Commissione ha proposto di introdurre il [meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere](#)²⁸ per una serie di settori (ad esempio ferro e acciaio, e cemento). Sulla base di tale meccanismo, al tenore di carbonio delle merci importate sarà attribuito lo stesso prezzo applicato alle merci prodotte all'interno dell'UE, per cui gli importatori di merci fabbricate al di fuori dell'UE dovranno acquistare certificati nel quadro del meccanismo

²⁷ Centro comune di ricerca della Commissione e stime di Eurostat: [pag. 342 della relazione "Sustainable development in the European Union", maggio 2022.](#)

²⁸ Proposta di regolamento che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere. [COM\(2021\) 564.](#)


di adeguamento del carbonio alle frontiere. Attraverso suddetto meccanismo, l'UE inizierà a compilare dati sulla "rilocalizzazione delle emissioni di carbonio", il che potrebbe contribuire alla misurazione delle emissioni in linea con l'approccio "basato sul consumo".

Emissioni prodotte dal trasporto aereo e marittimo internazionale non contabilizzate nel calcolo delle emissioni di gas a effetto serra

58 L'attuale rendicontazione a livello mondiale non tiene conto neppure delle emissioni prodotte dal trasporto aereo e marittimo internazionale, in attesa che venga approvato un accordo su una soluzione mondiale sotto l'egida dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile²⁹. Nell'UE, nel 2019, tali settori hanno prodotto rispettivamente il 3,4 % e 3,6 % delle emissioni totali di gas a effetto serra. Si tratta dei due settori in cui le emissioni di gas a effetto serra hanno registrato l'incremento più marcato nel periodo 1990-2019 (cfr. [figura 13](#)). A titolo esemplificativo, le emissioni di gas a effetto serra riconducibili al trasporto aereo internazionale sono aumentate del 146 %, mentre le emissioni totali di gas a effetto serra dell'UE sono calate del 26 % (cfr. [figura 15](#)).

²⁹ Commissione europea, *Reducing emissions from aviation*.


Figura 13 – Scomposizione delle emissioni di gas a effetto serra dell'UE per settore, nel 1990 e nel 2019



Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dell'inventario delle emissioni di gas a effetto serra 2022 pubblicato dall'[Agenzia europea dell'ambiente](#).

59 Mentre le emissioni di gas a effetto serra prodotte dal trasporto aereo interno (voli all'interno di uno Stato membro) erano comprese nell'obiettivo dell'UE per il 2020 relativo a tali emissioni, quelle generate dal trasporto aereo internazionale (sia i voli all'interno dell'UE sia i voli extra-UE) erano invece escluse. Queste ultime rappresentano quasi il 90 % delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dal settore del trasporto aereo (cfr. [figura 14](#)).

Figura 14 – Scomposizione delle emissioni di gas a effetto nel settore del trasporto aereo



Fonte: Corte dei conti europea, sulla base delle informazioni fornite dall'Agenzia europea dell'ambiente.

60 Nel 2021 l'UE ha compiuto un primo passo nella contabilizzazione delle emissioni prodotte dal trasporto aereo e marittimo internazionale, includendo nell'obiettivo dell'UE per il 2030 le emissioni di gas a effetto serra prodotte dal trasporto aereo e marittimo intra-UE (-55 %). Le emissioni extra-UE ascrivibili a entrambi i settori non sono ancora contabilizzate ai fini di tale obiettivo. Nel settore del trasporto aereo, le emissioni extra-UE rappresentano il 56 % delle emissioni (cfr. [figura 14](#)).

La Commissione ha una visione adeguata del contributo di ogni settore al conseguimento degli obiettivi, ma non dispone di informazioni essenziali sull'efficienza sotto il profilo dei costi di tale conseguimento

61 Affinché l'UE possa trarre insegnamenti dall'esperienza accumulata nel conseguimento degli obiettivi per il 2020 in materia di energia e di clima, la Commissione dovrebbe individuare – con il contributo degli Stati membri – i settori e le politiche che hanno consentito di conseguire i suddetti obiettivi, sulla base delle informazioni comunicate nel quadro della normativa applicabile³⁰. In particolare, dovrebbe individuare le politiche che consentono all'UE di raggiungere gli obiettivi in maniera efficiente in termini di costi³¹. Sulla base di tale valutazione, la Commissione dovrebbe adottare iniziative volte a facilitare il conseguimento degli obiettivi più ambiziosi per il 2030.


La Commissione ha individuato i settori che contribuiscono con successo al conseguimento degli obiettivi

62 La Commissione dispone di un valido quadro complessivo del contributo dei vari settori al conseguimento dei tre obiettivi principali grazie ad un sistema di comunicazione gestito da Eurostat e dall'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) e basato sui dati forniti dagli Stati membri. La [figura 15](#) mostra l'evoluzione delle emissioni di gas a effetto serra per ciascun settore nell'UE, dal 1990 al 2019, l'anno precedente lo scoppio della pandemia di COVID-19.

³⁰ [Normativa europea sul clima](#) (regolamento (UE) 2021/1119), considerando 36 e articolo 6. [Regolamento sulla governance](#) (regolamento (UE) 2018/1999), articoli 18-21 e 29-32. [Regolamento \(UE\) n. 525/2013](#) relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici.

³¹ [Normativa europea sul clima](#) (regolamento (UE) 2021/1119), considerando 4. [Comunicazione della Commissione dal titolo: "Pronti per il 55 %": realizzare l'obiettivo climatico dell'UE per il 2030 lungo il cammino verso la neutralità climatica](#) (COM(2021) 550 final), pag. 2. [Valutazione d'impatto del pacchetto di misure di attuazione per gli obiettivi dell'Unione europea in materia di cambiamento climatico ed energia rinnovabile per il 2020](#), (SEC(2008) 85 C6-0041/080, pag. 3.

Figura 15 – Evoluzione delle emissioni di gas a effetto serra nell'UE, per settore (1990-2019)




Fonte: Corte dei conti europea, sulla base delle informazioni fornite dall'[Agenzia europea dell'ambiente](#).

63 La riduzione globale delle emissioni di gas a effetto serra dell'UE è stata principalmente trainata dai settori che rientrano nell'ETS, ossia approvvigionamento energetico e industria. Non tutte le emissioni di gas a effetto serra ascrivibili al settore dell'industria rientrano nell'ETS dell'UE, che riguarda prevalentemente le industrie pesanti (vale a dire ferro e acciaio, cemento, sostanze chimiche). Nel [riquadro 4](#) si illustra in che modo funziona l'ETS dell'UE e come tale meccanismo contribuisce con successo all'abbattimento delle emissioni.

Riquadro 4 – Il sistema di scambio di quote di emissione (ETS) dell’UE

L’ETS dell’UE funziona come un programma di “limitazione e scambio” nel quale gli operatori (circa 10 000 centrali elettriche e impianti di fabbricazione) devono restituire una quota di emissioni per ciascuna tonnellata di gas a effetto serra emessa. Tali operatori possono ricevere quote gratuitamente oppure acquistarle tramite aste. Ogni anno il numero totale di quote disponibili è ridotto, mediante un “tetto massimo”.



Fonte: Corte dei conti europea, adattato dal [manuale della Commissione europea sull’ETS dell’UE, 2015](#).

Nella [relazione speciale 18/2020](#), la Corte ha riscontrato che, laddove impone agli operatori di pagare per le rispettive quote tramite asta, l’ETS rispetta il principio “chi inquina paga” e fornisce un incentivo a ridurre le emissioni.

64 Gli altri settori che non rientrano nell’ETS hanno contribuito in misura minore alla riduzione complessiva delle emissioni di gas a effetto serra, o hanno addirittura aumentato le proprie emissioni. In particolare, tra il 1990 e il 2019, le emissioni di gas a effetto serra sono aumentate in misura considerevole nei settori del trasporto (24 %), del trasporto marittimo internazionale (34 %) e del trasporto aereo internazionale (146 %). Questi tre settori, che nel 1990 rappresentavano il 16,6 % delle emissioni di gas a effetto serra dell’UE, nel 2019 contribuivano per il 28,5 % alla produzione delle emissioni (cfr. [figura 13](#)).

65 Sulla base dei risultati positivi dell’ETS, la Commissione ha proposto di rafforzare tale meccanismo nel pacchetto “[Pronti per il 55 %](#)”. La proposta prevede di estendere l’ETS al trasporto marittimo e di creare un ETS parallelo per il settore dei trasporti stradali e dell’edilizia.

La Commissione e gli Stati membri dispongono di scarse informazioni sui costi e sugli effetti delle azioni per conseguire gli obiettivi

66 Affinché le politiche dell'UE consentano di conseguire gli obiettivi in maniera efficiente sotto il profilo dei costi occorre disporre di una visione d'insieme dei costi e degli effetti (in termini di riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra) delle politiche attuate. Le sottosezioni di seguito forniscono le informazioni disponibili sui finanziamenti UE, nazionali e privati per raggiungere gli obiettivi per il 2020 e il 2030.

Obiettivi per il 2020

67 Per quanto concerne i **finanziamenti dell'UE**, in una precedente relazione speciale³² la Corte ha osservato che la Commissione aveva sovrastimato l'importo dei fondi di bilancio dell'UE spesi per l'azione per il clima. La percentuale stimata era del 20 %, mentre dall'audit della Corte è emerso che essa si attestava intorno al 13 %. Inoltre, in precedenti relazioni speciali la Corte ha rilevato che la Commissione non dispone, in genere, di informazioni sul contributo dei singoli programmi di spesa dell'UE al conseguimento degli obiettivi dell'UE in materia di energia e di clima³³.

68 Per quanto concerne i **finanziamenti nazionali**, la Corte ha riscontrato che la Commissione dispone di scarse informazioni sulle politiche degli Stati membri volte al raggiungimento degli obiettivi climatici. La Commissione ottiene tali informazioni attraverso la rendicontazione della [“banca dati dell'AEA sulle politiche e le misure in materia di gas a effetto serra in Europa”](#). Dal 2015, ogni due anni, gli Stati membri devono presentare relazioni sulle politiche e misure nazionali volte a ridurre le emissioni

³² Relazione speciale 09/2022 della Corte dei conti europea.

³³ Relazione speciale 21/2012 della Corte dei conti europea, raccomandazione 2.
 Relazione speciale 06/2014 della Corte dei conti europea, paragrafo 54 e raccomandazione 1.
 Relazione speciale. 05/2018 della Corte dei conti europea, paragrafo 91 e raccomandazione 4.
 Relazione speciale 08/2019 della Corte dei conti europea, paragrafo 89 e raccomandazione 6.
 Relazione speciale 18/2019 della Corte dei conti europea, paragrafi 59-65 e raccomandazione 2.
 Relazione speciale 11/2020 della Corte dei conti europea,, raccomandazione 1b, paragrafo 93 e raccomandazione 3.
 Relazione speciale 16/2021 della Corte dei conti europea, raccomandazione 1, paragrafo 95 e raccomandazione 3.
 Relazione speciale 02/2022 della Corte dei conti europea, paragrafi 107-120 e 137-139.

di gas a effetto serra, in base ad un modello dettagliato definito dalla Commissione³⁴ (cfr. [allegato V](#)). Esso comprende dati fondamentali sui costi e sulle riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra previsti e effettivi, ove siano disponibili informazioni.

69 Gli auditor della Corte hanno analizzato la banca dati nell'ottobre 2022 e hanno riscontrato quanto segue:

- o gli Stati membri hanno comunicato dati relativi a 2 053 politiche e misure, di cui erano state attuate 1 391 (68 %);
- o i dati sui costi erano forniti solo per sei politiche e misure. I dati sugli effetti in termini di riduzione di emissioni di gas a effetto serra erano disponibili solo per 474 politiche e misure (vale a dire il 34 % delle 1 391 politiche e misure attuate).

70 Stando alla [relazione dell'AEA del 2021](#), il livello di informazioni quantitative comunicate è basso in quanto gli Stati membri non utilizzano approcci e metodologie di valutazione comuni, hanno difficoltà a distinguere tra gli effetti delle singole politiche e gli altri effetti e sono solo di rado interessati a comunicare gli effetti reali delle azioni passate. I cinque Stati intervistati hanno specificato di non aver potuto fornire tutti i dati richiesti poiché ritenevano che fossero troppo dettagliati. Le richieste inoltre si sovrapponevano talvolta ad altre forme di rendicontazione previste da direttive specifiche e alla comunicazione di dati statistici a Eurostat e all'UNFCCC. Secondo tale relazione, il ridotto livello di informazioni è spiegabile anche con il fatto che gli [orientamenti dell'AEA per la comunicazione relativa alle politiche e alle misure in materia di gas a effetto serra](#) non contenevano metodi per la valutazione dei costi e degli effetti delle politiche e delle misure oggetto delle comunicazioni.

71 Dal 2018, la Commissione ha formulato orientamenti al fine di affrontare tale problema³⁵. Tuttavia, ha segnalato alla Corte che, in pratica, gli Stati membri reputano che la comunicazione delle informazioni sui costi e sugli effetti sia volontaria e non sono favorevoli a renderla un requisito obbligatorio.

72 Su richiesta della Corte, quattro delle cinque autorità degli Stati membri intervistate (Germania, Italia, Polonia e Svezia) hanno fornito dati sui costi e sugli effetti reali delle politiche in atto per raggiungere gli obiettivi per il 2020, il che dimostra che talune informazioni sui costi e gli effetti esistono a livello di Stati membri. Gli Stati

³⁴ Regolamento di esecuzione (UE) n. 749/2014 della Commissione sulle informazioni comunicate dagli Stati membri, articolo 22 e allegato XI.

³⁵ [Overview of policy evaluation guidelines](#).

membri erano però in grado di trasmettere solo dati relativi ad un terzo delle riduzioni di emissioni dei gas a effetto serra conseguite entro il 2020. L'Irlanda non disponeva di dati sui costi e sugli effetti delle politiche messe in atto per conseguire gli obiettivi per il 2020.

73 Per quanto concerne i **finanziamenti privati**, né la Commissione né le autorità intervistate nei cinque Stati membri erano in grado di fornire dati sull'importo di fondi privati mobilitati per realizzare gli obiettivi per il 2020, né potevano stimare la riduzione di gas a effetto serra conseguita a seguito dell'intervento privato.

Obiettivi per il 2030

74 La necessità di stimare e monitorare meglio i costi e gli effetti delle politiche volte a realizzare obiettivi più ambiziosi per il 2030 ha influito sui piani per l'energia e il clima (PNEC) che gli Stati membri dovevano trasmettere nel periodo 2019-2020 (cfr. paragrafo **09**). Nel delineare le politiche messe in atto per il periodo 2021-2030 al fine di conseguire gli obiettivi, gli Stati membri erano tenuti a includere informazioni molto più dettagliate rispetto al periodo precedente riguardo ai costi e agli effetti previsti delle politiche³⁶:

- o gli **obiettivi nazionali previsti**;
- o la **carenza di investimenti** che deve essere colmata, al fine di raggiungere gli obiettivi nazionali;
- o la **fonte e l'importo dei fondi di bilancio** richiesti per colmare le lacune a livello di investimenti, per fornire orientamenti destinati agli operatori del mercato e per mobilitare investimenti privati e
- o le **principali politiche e misure** volte a colmare le lacune in termini di investimenti non coperti dai settori privati, specificando la tempistica indicativa e il contributo previsto per ridurre le emissioni di gas a effetto serra.

³⁶ Articoli 9 e 17 del regolamento (UE) 2018/1999 sulla [governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima](#).

[Comunicazione della Commissione "Uniti nel realizzare l'Unione dell'energia e l'azione per il clima: gettare le fondamenta della transizione all'energia pulita"](#), COM(2019) 285 final, pagg. 8-13.

75 Per quanto concerne gli **obiettivi nazionali previsti**, quali quantificati dagli Stati membri nei rispettivi PNEC, la Commissione ha concluso che l'ambizione collettiva dei 27 Stati membri era sufficiente a raggiungere gli obiettivi relativi alle emissioni di gas a effetto serra dell'UE e alla quota di energia da fonti rinnovabili. Al tempo stesso, la Commissione ha concluso che l'ambizione collettiva dei 27 Stati membri per il raggiungimento dell'obiettivo di efficienza energetica per il 2030 non era sufficiente: essa equivale a una riduzione del 29,7 % per il consumo di energia primaria, vale a dire 2,8 punti percentuali al di sotto dell'obiettivo dell'UE del 32,5 % per il 2030³⁷.

76 Riguardo alla **carenza di investimenti**, nella precedente relazione sulla finanza sostenibile³⁸, la Corte ha sottolineato che le informazioni sul fabbisogno di investimenti erano incomplete, disomogenee e mostravano ampie divergenze. Per i cinque PNEC esaminati, è stato constatato che vi era solo una stima generale dell'importo degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi per il 2030 e, nel migliore dei casi, una scomposizione degli investimenti necessari in ciascun settore dell'economia. Negli PNEC non si specificava in che modo erano state calcolate tali stime, per cui era impossibile valutarne l'affidabilità.

77 I cinque PNEC riesaminati non specificavano **la fonte o l'importo dei fondi di bilancio** richiesti per colmare le lacune di investimenti. Pertanto risulta poco chiaro in che misura le politiche esistenti potrebbero soddisfare tale fabbisogno o quale sia l'importo di investimenti privati che dovrebbe essere mobilitato.

78 Per quanto concerne **le politiche e le misure principali** messe in atto per raggiungere gli obiettivi per il 2030, la Corte ha riscontrato che i cinque PNEC esaminati fornivano diversi livelli di dettaglio. Nella maggior parte dei casi, non venivano fornita la tempistica indicativa né le riduzioni previste di emissioni di gas a effetto serra.

³⁷ Comunicazione della Commissione "Valutazione a livello dell'Unione dei piani nazionali per l'energia e il clima", COM(2020) 564.

³⁸ Relazione speciale 22/2021 della Corte dei conti europea, "Finanza sostenibile: l'UE deve agire in modo più coerente per reindirizzare i finanziamenti verso investimenti sostenibili", paragrafo 73.

79 Il 15 dicembre 2022, la Commissione ha emanato una serie di orientamenti indirizzati agli Stati membri per l'aggiornamento dei rispettivi PNEC³⁹, per ovviare a tali carenze. Questi orientamenti incoraggiano gli Stati membri a fornire informazioni strutturate sugli investimenti previsti e sul loro finanziamento, da fonti sia pubbliche che private. Tuttavia, non si tratta di disposizioni obbligatorie per gli Stati membri, per cui vi è il rischio che questi continuino a fornire scarse informazioni nei relativi piani.

80 Entro il 15 marzo 2023, gli Stati membri dovevano presentare per la prima volta relazioni sull'attuazione degli PNEC, sulla base di un regolamento di esecuzione⁴⁰ della Commissione pubblicato il 25 novembre 2022. La Commissione indica sul proprio [sito Internet](#) lo stato di presentazione delle relazioni degli Stati membri. Questo regolamento impone agli Stati membri di indicare i costi effettivi e gli effetti delle politiche messe in atto. Tuttavia, la compilazione di alcune parti di tali relazioni resta volontaria, per cui gli Stati membri potrebbero fornire informazioni frammentarie, come si verifica nel caso della banca dati dell'AEA (cfr. paragrafo [69](#)).

Finora scarsi segnali che gli obiettivi più ambiziosi dell'UE per il 2030 si tradurranno in sufficienti azioni nella pratica

81 La Commissione ha osservato che gli PNEC non erano sufficientemente ambiziosi per raggiungere l'obiettivo di efficienza energetica per il 2030 (paragrafo [75](#)) e non fornivano dettagli sufficienti per consentire di valutare se essi rappresentavano un fondamento solido per conseguire gli obiettivi per il 2030 (cfr. [allegato IV](#)). Inoltre, la Corte ha riscontrato che gli PNEC presentavano solo informazioni vaghe sulla carenza di investimenti e sulle fonti di finanziamento per colmarla (cfr. paragrafi [74-75](#)). Nella [relazione speciale 22/2021](#) sulla finanza sostenibile, la Corte conclude che l'UE deve adoperarsi maggiormente per reindirizzare la finanza pubblica e privata verso investimenti sostenibili.

³⁹ Comunicazione della Commissione C(2022) 9264 sugli [orientamenti agli Stati membri per l'aggiornamento dei piani nazionali per l'energia e il clima 2021-2030](#).

⁴⁰ Regolamento di esecuzione della Commissione (EU) 2022/2299 recante modalità di applicazione per quanto riguarda la struttura, il formato, le specifiche tecniche e la procedura delle relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima, articolo 7 e allegato IX.

82 La Commissione propone di accrescere ulteriormente il livello degli obiettivi per il 2030 nel contesto del pacchetto “Pronti per il 55 %” lanciato nel 2021 e della proposta per il piano REPowerEU del 2022 (cfr. paragrafi 06 e 07). Nel parere 04/2022 sulla proposta riguardante il piano REPowerEU, la Corte ha nuovamente segnalato il problema di una possibile carenza di finanziamenti: a giudizio della Corte, non era chiaro se i fondi disponibili sarebbero stati proporzionali agli ambiziosi obiettivi del piano REPowerEU e al corrispondente fabbisogno di investimenti.

83 La Corte osservava inoltre che la valutazione d’impatto su cui si basa il pacchetto “Pronti per il 55 %” partiva da alcune ipotesi riguardanti gli Stati membri, come la piena attuazione delle politiche esistenti e la concretizzazione di tutti gli effetti attesi da tali politiche. Sottolineava anche la necessità di progressi tecnologici nel settore dell’energia e dei trasporti, compresi l’elettrificazione rapida, la cattura e lo stoccaggio del carbonio. Elementi acquisiti in occasione di precedenti audit mostrano che tali ipotesi spesso non si sono concretizzate come previsto⁴¹.

84 L’analisi di scenari alla base della valutazione d’impatto, inoltre, non teneva sufficientemente conto di questioni note, quali la dipendenza energetica dalla Russia⁴² o la riduzione prevista della disponibilità di materie prime fondamentali⁴³, essenziali per lo sviluppo tecnologico delle energie rinnovabili, delle batterie e dell’elettrificazione prospettato negli scenari stessi sulla base di modelli previsionali.

85 Infine, i dati recenti sulle emissioni di gas a effetto serra per il 2021, sulla quota di energie rinnovabili e sull’efficienza energetica (cfr. paragrafi 23-26) indicano un effetto di rimbalzo rilevante a seguito della pandemia di COVID-19, che rappresenta un’ulteriore sfida nel conseguimento degli obiettivi rivisti per il 2030.

⁴¹ Relazione speciale 06/2014 della Corte, paragrafo 53.
 Relazione speciale 24/2018 della Corte, paragrafi 108 e 112.
 Relazione speciale 08/2019 della Corte, paragrafo 80.
 Relazione speciale 18/2019 della Corte, paragrafo 75.
 Relazione speciale 11/2020 della Corte, paragrafo 93.
 Relazione speciale 05/2021 della Corte, paragrafi 71-74.
 Relazione speciale 16/2021 della Corte, paragrafo 95.
 Relazione speciale 02/2022 della Corte, paragrafi 137-139.

⁴² Comunicazione della Commissione “Strategia europea di sicurezza energetica”, COM(2014) 330.

⁴³ Analisi del Centro comune di ricerca (JRC) *Raw Materials Information System*.

Conclusioni e raccomandazioni

86 La Corte ha riscontrato che **l'UE aveva conseguito i tre obiettivi principali in materia di energia e di clima** (emissioni di gas a effetto serra, quota di energia da fonti rinnovabili ed efficienza energetica) per il 2020. Tuttavia, tale risultato era imputabile anche a fattori esterni, quali la pandemia di COVID-19 e le fluttuazioni del PIL impreviste. La Commissione dispone solo di una **panoramica parziale delle azioni che si sono rivelate efficaci per il raggiungimento degli obiettivi**. Gli obiettivi per il 2030 sono più ambiziosi rispetto a quelli per il 2020 e, a giudizio della Corte, **finora vi sono scarsi segnali che tali ambizioni si tradurranno nella pratica in azioni sufficienti**.

87 La Commissione ha monitorato i progressi compiuti dall'UE verso la realizzazione degli **obiettivi principali**. Essa, tuttavia, non ha esaminato in che misura tali progressi siano stati il risultato delle politiche adottate piuttosto che di fattori esterni, quali la crisi finanziaria del 2009 e il contributo esatto della pandemia di COVID-19 nel 2020. La Corte ha rilevato che, anche se gli obiettivi sulle emissioni di gas a effetto serra e sulla quota di energia da fonti rinnovabili sarebbero stati molto probabilmente raggiunti senza il rallentamento economico provocato dalla COVID-19, la pandemia ha comunque svolto un ruolo rilevante nel conseguimento dell'obiettivo in materia di efficienza energetica (paragrafi [19-26](#)).

88 L'UE ha suddiviso gli obiettivi dell'UE per il 2020 in **obiettivi nazionali**. Anche se la maggior parte degli Stati membri ha fornito i contributi previsti, alcuni non lo hanno fatto:

- o sette Stati membri non hanno conseguito i rispettivi obiettivi indicativi in materia di efficienza energetica (paragrafo [26](#));
- o tre Stati membri non hanno raggiunto gli obiettivi vincolanti relativi alle emissioni di gas a effetto serra unicamente attraverso l'azione per il clima e hanno dovuto acquistare quote di emissioni da altri Stati membri che avevano realizzato riduzioni in eccesso o hanno dovuto utilizzare crediti internazionali (paragrafi [41-44](#));
- o sei Stati membri non hanno raggiunto gli obiettivi vincolanti relativi alla quota di energia da fonti rinnovabili unicamente attraverso l'azione per il clima, ma ci sono riusciti acquistando quote da altri Stati membri che avevano realizzato riduzioni in eccesso, ad eccezione della Francia che, ad aprile 2023, non aveva acquistato le quote mancanti per conseguire l'obiettivo (paragrafi [45-47](#)).

89 La Commissione pubblica informazioni sulle quantità di emissioni di gas a effetto serra o sulle quote di energia da fonti rinnovabili trasferite tra i vari Stati membri, ma non sul relativo prezzo. Questa mancanza di trasparenza sul modo in cui gli Stati membri raggiungono gli obiettivi nazionali vincolanti ricorrendo alle flessibilità rende difficile per i cittadini e i portatori di interessi stabilire se l'UE consegua i propri obiettivi generali in maniera efficiente sotto il profilo dei costi (cfr. paragrafo [40-47](#)).

90 Un ulteriore fattore importante che, al di là delle azioni intraprese dagli Stati membri, ha influito sul conseguimento degli obiettivi nazionali è stato il fatto che il PIL di diversi Stati membri non è cresciuto come previsto, principalmente a causa della crisi finanziaria del 2009. Alcuni Stati membri hanno conseguito gli obiettivi già qualche anno dopo che questi erano stati stabiliti. Gli indicatori di intensità potrebbero essere utili per valutare i fattori che determinano i progressi nel conseguimento degli obiettivi in materia di energia e di clima, in particolare laddove il PIL non sia cresciuto come previsto. Tuttavia, la Corte ha rilevato che la Commissione, nel valutare la performance degli Stati membri, non aveva utilizzato le relazioni esistenti sugli indicatori di intensità per analizzare i fattori determinanti del progresso e per raccomandare miglioramenti in materia di azione per il clima e l'energia (paragrafi [27-35](#)).

Raccomandazione 1 – Assicurare una maggiore trasparenza sulla performance dell'UE e degli Stati membri in materia di azione per il clima e l'energia

Per fornire una maggiore trasparenza sulla performance dell'UE e degli Stati membri sull'azione per il clima e l'energia, la Commissione dovrebbe:

- a) utilizzare la rendicontazione disponibile sulle emissioni di gas a effetto serra per unità di PIL e pro capite, al fine di valutare i fattori all'origine dei progressi compiuti dagli Stati membri e dialogare con questi al fine di migliorare la performance della loro azione per il clima e l'energia, ove necessario;

Termine di attuazione: dicembre 2024

- b) valutare e riferire in merito ai progressi compiuti dall'UE e dagli Stati membri verso il raggiungimento degli obiettivi, distinguendo tra l'impatto delle politiche in atto e l'impatto di fattori esterni;

Termine di attuazione: marzo 2026

- c) attuare misure per ottenere una maggiore trasparenza riguardo al prezzo delle emissioni di gas a effetto serra e ai singoli trasferimenti di quote di energie rinnovabili.

Termine di attuazione: dicembre 2024

91 L'UE si è impegnata a **guidare l'azione internazionale** nella transizione verso la neutralità climatica. La Corte ha constatato che l'UE si posiziona bene rispetto ad altri paesi industrializzati in termini di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Tuttavia, la contabilizzazione delle emissioni non comprende quelle generate nell'ambito degli scambi commerciali che, se incluse, aumenterebbero le emissioni di gas a effetto serra dell'UE di circa l'8 %. Inoltre, la Commissione ha anche omesso di includere nell'obiettivo relativo ai gas a effetto serra tutte le emissioni prodotte dal trasporto aereo e marittimo internazionale (rispettivamente 3,4 % e 3,6 %), poiché attualmente tiene conto solamente delle emissioni prodotte dal trasporto aereo e marittimo intra-UE (paragrafi [49-60](#)).

Raccomandazione 2 – Contabilizzare tutte le emissioni di gas a effetto serra prodotte dall'UE

Al fine di contabilizzare tutte le emissioni di gas a effetto serra prodotte dall'UE, la Commissione dovrebbe:

- a) valutare la possibilità di utilizzare i dati raccolti attraverso il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere per integrare la rendicontazione sui progressi compiuti dall'UE verso l'obiettivo di ridurre le emissioni di gas a effetto serra dell'UE per il 2030 con quella sulle emissioni correlate alle merci importate nell'UE e
- b) valutare se è fattibile includere, nell'obiettivo per il 2050 relativo alla neutralità climatica, le quote UE delle emissioni prodotte dal trasporto aereo e marittimo internazionale.

Termine di attuazione: dicembre 2026

92 La Commissione dispone solo di una visione parziale delle azioni che si sono rivelate efficaci per il raggiungimento degli obiettivi per il 2020 e il 2030. Essa ha individuato i settori che hanno ottenuto risultati positivi, vale a dire i settori che rientrano nel sistema per lo scambio di quote di emissione, e su tali basi ha presentato proposte per rafforzare tale sistema nel pacchetto "Pronti per il 55 %" (paragrafi [61-65](#)).

93 Dal 2015, gli Stati membri forniscono alla Commissione maggiori informazioni sulle politiche attuate per conseguire gli obiettivi, dapprima attraverso la banca dati dell’Agenzia europea dell’ambiente (obiettivi per il 2020) e, successivamente, anche attraverso i piani nazionali per l’energia e il clima degli Stati membri (obiettivi per il 2030). Malgrado ciò, la Commissione non dispone ancora di informazioni sui costi e sugli effetti delle azioni (paragrafi **66-80**).

94 Guardando gli **obiettivi per il 2030**, desta particolare preoccupazione il fatto che alle stime a livello dell’UE del 2016 sul fabbisogno finanziario non abbiano fatto seguito valutazioni analoghe a livello nazionale nei piani nazionali per l’energia e il clima, unitamente a un’analisi delle fonti di finanziamento volte a colmare la carenza di risorse finanziarie. Non si sa quindi se verranno messi a disposizione finanziamenti sufficienti a conseguire gli obiettivi per il 2030, in particolare da parte del settore privato. La Commissione ha altresì segnalato che gli Stati membri non sono collettivamente abbastanza ambiziosi per quanto riguarda il conseguimento dell’obiettivo di efficienza energetica per il 2030, che si era già dimostrato quello più difficile da raggiungere entro il 2020 (cfr. paragrafi **66-80**).

95 La Commissione ha presentato proposte per aumentare ulteriormente gli obiettivi per il 2030 nella proposta relativa al pacchetto “Pronti per il 55 %” del 2021 e nella proposta sul piano REPowerEU del 2022. Ciò eserciterà un’ulteriore pressione sul livello di finanziamenti necessari, nonché sull’ambizione collettiva degli Stati membri. Quest’ultima potrebbe rivelarsi particolarmente difficile da conseguire (cfr. **81-85**), in un contesto in cui:

- la valutazione d’impatto per il pacchetto “Pronti per il 55 %” conteneva diverse ipotesi riguardanti i progressi compiuti dagli Stati membri (ad esempio, la completa attuazione delle politiche esistenti). Gli elementi acquisiti in occasione di precedenti audit mostrano che tali ipotesi spesso non si sono concretizzate come previsto;
- le analisi a tale riguardo precedenti al 2021 non tenevano sufficientemente conto di questioni note, quali la dipendenza energetica dalla Russia o la prevista diminuzione della disponibilità di materie prime critiche, essenziali per lo sviluppo tecnologico delle energie rinnovabili;
- i dati più recenti sulle emissioni di gas a effetto serra per il 2021, sulla quota di energia rinnovabile e sull’efficienza energetica indicano un effetto di rimbalzo rilevante a seguito della pandemia di COVID-19.

Raccomandazione 3 – Sostenere l’impegno degli Stati membri nel raggiungimento degli obiettivi per il 2030

Al fine di sostenere l’impegno degli Stati membri nel raggiungimento degli obiettivi per il 2030, la Commissione dovrebbe:

- a) collaborare con gli Stati membri per includere nei piani nazionali per l’energia e il clima aggiornati informazioni coerenti su costi ed effetti previsti delle politiche volte al conseguimento degli obiettivi, nonché sul fabbisogno di investimenti e sulle fonti di finanziamento per soddisfare tale fabbisogno.

Termine di attuazione: dicembre 2024

- b) valutare la fattibilità del potenziamento dell’attuale sistema di trasferimento delle emissioni di gas a effetto serra e delle quote di energia da fonti rinnovabili tra gli Stati membri, includendo l’opzione di un più stretto allineamento tra il prezzo dei trasferimenti e i prezzi di mercato.

Termine di attuazione: dicembre 2025

La presente relazione è stata adottata dalla Sezione I, presieduta da Joëlle Elvinger, Membro della Corte, a Lussemburgo nella riunione del 10 maggio 2023.


Per la Corte dei conti europea

Tony Murphy
Presidente

Allegati

Allegato I – Traguardi nazionali raggiunti in relazione all'obiettivo in materia di emissioni di gas a effetto serra per il 2020 per ciascuno Stato membro


Milioni di tonnellate di CO₂ equivalente



Fonte: Corte dei conti europea, sulla base delle informazioni fornite dall'Agenzia europea dell'ambiente.

Allegato II – Traguardi nazionali raggiunti in relazione all'obiettivo in materia di quota di energia da fonti rinnovabili per il 2020 per ciascuno Stato membro

Quota di energie rinnovabili (totale) ■ livello 2005 ■ traguardo raggiunto 2020 — Obiettivo 2020




Fonte: Corte dei conti europea, sulla base di dati Eurostat.

Allegato III – Traguardi nazionali raggiunti in relazione all'obiettivo in materia di efficienza energetica per il 2020 per ciascuno Stato membro (in termini di consumo di energia primaria e finale)


Consumo di energia primaria (milioni di tonnellate di petrolio equivalente)

■ livello 2007 ■ traguardo raggiunto 2020 – Obiettivo 2020



Consumo finale di energia

(milioni di tonnellate di petrolio equivalente)



Fonte: Corte dei conti europea, sulla base di dati Eurostat.

Allegato IV – Estratto della valutazione della Commissione sulla rendicontazione sul fabbisogno di investimenti e sulle relative fonti di finanziamento nei cinque piani nazionali per l'energia e il clima esaminati

Stato membro	Rendicontazione sul fabbisogno di investimenti	Rendicontazione sulle fonti di finanziamento
Germania	<p>Il piano si incentra in gran parte sull'analisi e la quantificazione del fabbisogno di investimenti correlato all'energia, derivante dalle misure aggiuntive, pur non indicando l'importo complessivo stimato di finanziamenti pubblici e privati fino al 2030.</p> <p>Nel complesso, il piano non presenta un quadro completo delle fonti di investimenti supplementari necessari comunicati fino al 2030.</p>	<p>Il ruolo svolto dalla finanza pubblica viene menzionato in un'apposita sezione. Tuttavia, le informazioni fornite non sono di tipo quantitativo, poiché non viene specificata la percentuale di ciascun livello nel finanziamento complessivo.</p> <p>Entro il 2030, il Fondo per l'energia e il clima assegnerà fondi dell'ordine di centinaia di miliardi di euro all'azione per il clima e alla transizione energetica.</p> <p>Sono menzionate altre misure di sostegno, seppure senza una relativa descrizione. Il rapporto tra le diverse fonti di investimento risulta poco chiaro.</p> <p>Si fa riferimento al ruolo dei fondi dell'UE quali il meccanismo per collegare l'Europa o i fondi della politica di coesione. Il Fondo per una transizione giusta viene indicato in relazione alle regioni particolarmente colpite da cambiamenti strutturali.</p> <p>Nel piano non viene quantificata la percentuale di finanziamenti da parte del settore pubblico in tali investimenti, né vengono indicati i vari livelli di finanziamento (nazionale, europeo).</p>
Irlanda	<p>Nel piano non viene valutato il fabbisogno complessivo di investimenti che potrebbe essere soddisfatto dal settore pubblico o privato, al fine di raggiungere gli obiettivi e l'ambizione definiti nello scenario "senza misure aggiuntive", sebbene si ponga</p>	<p>Non si forniscono indicazioni sulla portata degli investimenti privati che sarà necessario mobilitare.</p> <p>Risulta chiaro che i finanziamenti UE, quali il meccanismo per collegare l'Europa, continueranno a essere un'importante fonte di finanziamento per l'Irlanda.</p> <p>Sono forniti alcuni dettagli su programmi, fondi o progetti specifici e</p>

Stato membro	Rendicontazione sul fabbisogno di investimenti	Rendicontazione sulle fonti di finanziamento
	in evidenza la necessità di mobilitare investimenti privati.	sulle relative dotazioni, ma in maniera alquanto circostanziale e senza prendere in considerazione tutte le politiche, le misure o le ambizioni.
Italia	<p>Il piano fornisce informazioni sostanziali sul fabbisogno di investimenti, tra cui il fabbisogno annuo incrementale di investimenti per il periodo 2017-2030 in diversi settori e il loro impatto macroeconomico previsto.</p>	<p>Secondo le stime del piano, tra il 2017 e il 2030 saranno necessari 183 miliardi di euro di investimenti aggiuntivi cumulativi rispetto allo scenario delle politiche attuali (pari a un aumento del 18 %) per conseguire gli obiettivi stabiliti dal piano. La valutazione delle spese e delle fonti di finanziamento presentate a livello nazionale, regionale o dell'UE rimane parziale.</p> <p>Tuttavia, il piano non fornisce dettagli chiari sulla metodologia applicata per calcolare il fabbisogno di investimenti, non individua fattori di rischio e non elabora una strategia per colmare la carenza di investimenti.</p> <p>A causa della mancanza di informazioni a livello politico, è difficile verificare se sia possibile raggiungere gli obiettivi stabiliti, in quanto le politiche valutate non stanno raggiungendo i traguardi. Il numero e il tipo di politiche potrebbero non essere sufficienti per raggiungere gli obiettivi, in particolare dopo il 2022, poiché per quel periodo le misure devono ancora essere iscritte in bilancio e approvate.</p>
Polonia	<p>Il piano esamina esaurientemente il fabbisogno di investimenti in uno scenario "senza misure aggiuntive", settore per settore, con un elenco di obiettivi di investimento prioritari, ed è corredato da un'analisi macroeconomica sofisticata.</p> <p>Il fabbisogno di investimenti è ulteriormente scomposto settore per settore.</p>	<p>Nel piano vengono individuati settori di investimento prioritari e le fonti di finanziamento, ma vengono fornite scarse informazioni sugli ostacoli e sui rischi di mercato.</p> <p>Sono menzionate talune fonti di finanziamenti nazionali e altre fonti di finanziamenti UE, ad esempio il Fondo per la modernizzazione, il programma quadro per la ricerca e l'innovazione dell'UE e le quote rilasciate a titolo gratuito nell'ambito dell'ETS dell'UE.</p>

Stato membro	Rendicontazione sul fabbisogno di investimenti	Rendicontazione sulle fonti di finanziamento
		<p>In generale, la descrizione del fabbisogno di investimenti individuato non è accompagnata da un'analisi dei finanziamenti. Nello specifico, l'analisi dei finanziamenti per il sostegno finanziario pubblico aggiuntivo non è esposta in maniera sufficientemente dettagliata.</p>
Svezia	<p>Nel piano non viene specificato il fabbisogno totale di investimenti stimato di . A parte che per la capacità di produzione elettrica e delle infrastrutture di distribuzione, manca una valutazione quantitativa del fabbisogno di investimenti della Svezia per conseguire gli obiettivi in materia di energia e di clima.</p>	<p>Il piano non presenta una sintesi completa né una valutazione delle molteplici fonti di finanziamento a livello regionale, nazionale e dell'UE.</p> <p>Nella sezione del piano dedicata alla decarbonizzazione, vengono descritte diverse misure basate sul finanziamento del governo quali i programmi "Climate Leap" e "Industrial Leap".</p>

Fonte: Valutazione della Commissione dei PNEC finali.

Acronimi e abbreviazioni:

AEA: Agenzia europea dell'ambiente

ETS: sistema di scambio di quote di emissione

PIL: prodotto interno lordo

PNEC: piani nazionali per l'energia e il clima

UNFCCC: convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici

Risposte della Commissione

<https://www.eca.europa.eu/it/publications/sr-2023-18>

Cronologia

<https://www.eca.europa.eu/it/publications/sr-2023-18>

Équipe di audit

Le relazioni speciali della Corte dei conti europea illustrano le risultanze degli audit espletati su politiche e programmi dell'UE o su temi relativi alla gestione concernenti specifici settori di bilancio. La Corte seleziona e pianifica detti compiti di audit in modo da massimizzarne l'impatto, tenendo conto dei rischi per la performance o la conformità, del livello delle entrate o delle spese, dei futuri sviluppi e dell'interesse pubblico e politico.

Il presente controllo di gestione è stato espletato dalla Sezione di audit I "Uso sostenibile delle risorse naturali", presieduta da Joëlle Elvinger, Membro della Corte. L'audit è stato diretto da Joëlle Elvinger, Membro della Corte, coadiuvata da: Ildikó Preiss, capo di Gabinetto, e Paolo Pesce, attaché di Gabinetto; Florence Fornaroli, prima manager; Lorenzo Pirelli, capoincarico, Josef Edelmann, vice capoincarico, e Timo Lehtinen, auditor. Marika Meisenzahl ha fornito supporto grafico. Judita Frangez ha fornito assistenza di segreteria.



Da sinistra a destra: Judita Frangez, Florence Fornaroli, Josef Edelman, Lorenzo Pirelli, Joëlle Elvinger, Paolo Pesce, Ildiko Preiss, Marika Meisenzahl.

DIRITTI D’AUTORE

© Unione europea, 2023

La politica di riutilizzo della Corte dei conti europea è stabilita dalla [decisione della Corte n. 6-2019](#) sulla politica di apertura dei dati e sul riutilizzo dei documenti.

Salvo indicazione contraria (ad esempio, in singoli avvisi sui diritti d’autore), il contenuto dei documenti della Corte di proprietà dell’UE è soggetto a licenza [Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale \(CC BY 4.0\)](#). Ciò significa che, in linea generale, ne è consentito il riutilizzo, a condizione di citare la fonte in maniera appropriata e di indicare le eventuali modifiche. Chiunque riutilizzi materiale della Corte non deve distorcerne il significato o il messaggio originari. La Corte dei conti europea non è responsabile delle eventuali conseguenze derivanti dal riutilizzo del proprio materiale.

Nel caso un contenuto specifico permetta di identificare privati cittadini, ad esempio nelle foto che ritraggono personale della Corte, o includa lavori di terzi, occorre richiedere una autorizzazione aggiuntiva.

Ove concessa, tale autorizzazione annulla quella generale precedentemente menzionata e indica chiaramente ogni eventuale restrizione dell’uso.

Per utilizzare o riprodurre contenuti non di proprietà dell’UE, può essere necessario richiedere un’autorizzazione direttamente ai titolari dei diritti.

Figure 1, 2, 3, 4, 7, 10, 11, 12 e riquadro 2 – Pittogrammi: queste figure sono state realizzate utilizzando risorse tratte da [Flaticon.com](#). © Freepik Company S.L. Tutti i diritti riservati.

Il software o i documenti coperti da diritti di proprietà industriale, come brevetti, marchi, disegni e modelli, loghi e nomi registrati, sono esclusi dalla politica di riutilizzo della Corte.

I siti Internet istituzionali dell’Unione europea, nell’ambito del dominio europa.eu, contengono link verso siti di terzi. Poiché esulano dal controllo della Corte, si consiglia di prender atto delle relative informative sulla privacy e sui diritti d’autore.

Uso del logo della Corte dei conti europea

Il logo della Corte dei conti europea non deve essere usato senza previo consenso della stessa.

HTML	ISBN 978-92-849-0415-0	ISSN 1977-5709	doi:10.2865/523133	QJ-AB-23-016-IT-Q
PDF	ISBN 978-92-849-0450-1	ISSN 1977-5709	doi:10.2865/093590	QJ-AB-23-016-IT-N

L'Unione europea (UE) ha raggiunto gli obiettivi in materia di energia e di clima per il 2020, ma taluni Stati membri non hanno contribuito come previsto al loro conseguimento. La Commissione non ha valutato se l'UE abbia raggiunto tali obiettivi grazie alle politiche adottate o per effetto di fattori esterni, quali la crisi finanziaria del 2009 e la pandemia di COVID-19. Gli obiettivi dell'UE relativi alle emissioni di gas a effetto serra per il 2020 e il 2030 non tengono conto delle emissioni associate ai beni importati né delle emissioni prodotte dal trasporto aereo e marittimo internazionale. Sono disponibili pochi dati in merito ai costi che il conseguimento di tali obiettivi dell'UE comporta per il bilancio dell'UE, i bilanci nazionali e per il settore privato. I piani nazionali per l'energia e il clima non forniscono dati sul fabbisogno di investimenti e sulle fonti di finanziamento che consentano di valutare se, sulla base di tali piani, sarà possibile raggiungere gli obiettivi per il 2030.

Relazione speciale della Corte dei conti europea presentata in virtù dell'articolo 287, paragrafo 4, secondo comma, del TFUE.



CORTE
DEI CONTI
EUROPEA



Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea

CORTE DEI CONTI EUROPEA
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
LUXEMBOURG

Tel. +352 4398-1

Modulo di contatto: eca.europa.eu/it/Pages/ContactForm.aspx
Sito Internet: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors